

**TRIBUNALE DI AVELLINO****Sezione Prima Civile***Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa*

Il Giudice designato *ex art. 55*, comma 1, CCII, Dott. Pasquale Russolillo

Nel procedimento portante il n.        /2023 V.G. promosso da

(C.F.                    ), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, in pendenza delle trattative anteriori al deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione avente ad oggetto misure protettive ai sensi degli artt. 54 co. 3 e 55 co. 2 CCII ha emesso il seguente

**DECRETO**

- Vista la richiesta formulata da                    , avente ad oggetto misure protettive di cui ai periodi primo e secondo dell'art. 54 co. 2 CCII, costituite dall'inibitoria all'avvio e alla prosecuzione di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori sui beni della società, con connessa sospensione delle prescrizioni e preclusione delle decadenze negoziali, nonché dal divieto di proposizione di istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- Preso atto che risultano allegate all'istanza:
  - 1) la documentazione prevista dall'art. 39 co. 1 CCII;
  - 2) la proposta di accordo con la quale si prevede lo stralcio del debito attualmente in essere con gli istituti di credito e con altri creditori aderenti, nonché il pagamento integrale dei creditori non aderenti entro centoventi

giorni decorrenti dalla data di omologa degli a.d.r. per i debiti scaduti e dalle scadenze contrattuali per i debiti non scaduti;

3) l'attestazione del professionista indipendente relativa all'esistenza di trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e all'idoneità della proposta ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso le trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

- Premesso che:

il ricorso così proposto determina apertura di un procedimento di competenza monocratica nel quale il giudice designato, instaurato il contraddittorio delle parti e verificata la sussistenza delle condizioni di legge per accordare la tutela richiesta:

- concede le misure protettive tipizzate dal primo e secondo periodo dell'art. 54 co. 2 CCII;

- stabilisce la durata delle misure concesse, la quale non è vincolata al limite temporale di quattro mesi - poiché riferito dall'art. 55 co. 3 CCII alla diversa fattispecie della conferma di misure già provvisoriamente efficaci (c.d. semiautomatiche) – salvo il rispetto del termine di dodici mesi stabilito in via generale dall'art. 8 CCII;

Premesso altresì che nel procedimento in esame:

le misure protettive non devono necessariamente riguardare la generalità dei creditori, essendo esse potenzialmente selettive, come è dato ricavare, sia dalla definizione contenuta nell'art. 2 lett. p, secondo cui esse riguardando "*determinate azioni dei creditori*", dal che si desume che il debitore, fra l'altro facultato a non richiederle affatto, potrebbe limitarne la portata anche in



introduttivo ed decreto di fissazione dell'udienza: 1) [redacted]  
(mandatario all'incasso del credito di titolarità della [redacted] 2)  
[redacted]; 3) [redacted] anche per la incorporata  
4) [redacted] e [redacted]; 5) [redacted]  
Ital.; 6) [redacted]; 7) [redacted]; 8) [redacted] società  
delegata dal Comune di [redacted] per l'incasso inerente l'IMU 2017 e 2018;  
la ricorrente ha inoltre integrato la produzione, come disposto, con un piano  
finanziario recante l'indicazione delle risorse da destinare ai creditori con cui  
non sono in corso trattative o che abbiano negato l'intenzione di addivenire ad  
un accordo;  
si è opposta la creditrice [redacted], quale  
delegata della [redacted], mandataria della [redacted]  
deducendo: di vantare le pretese creditorie dettagliate nella memoria e  
portate da titolo esecutivo azionato nella procedura di espropriazione  
immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.  
160/2016; di non aver intavolato alcuna trattativa con la [redacted], avendo  
anzi rifiutato la proposta pervenuta come da comunicazione dell'8 agosto  
2023;  
il creditore opponente ha dunque chiesto respingersi l'istanza di concessione  
delle misure protettive, stante la natura meramente dilatoria della stessa;  
ha replicato la ricorrente assumendo di avere effettivamente in corso trattative  
con creditori che rappresentano oltre il sessanta per cento dei crediti  
complessivi, anche senza tener conto della posizione assunta dalla società  
opponente, nonché contestando l'ingiustificata opposizione della controparte,

alla quale sarebbe assicurato un miglior trattamento rispetto ai prevedibili esiti della procedura esecutiva immobiliare;

Ritenuto che:

pur non essendo specificate dagli artt. 54 e 55 CCII le condizioni di accoglimento della domanda proposta da .., esse possono agevolmente ricavarsi dalla natura cautelare del procedimento, che impone di accertare il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*;

quanto al *fumus boni iuris*, esso va riferito anzitutto all'esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per l'accesso alla tutela protettiva, con riferimento alla sussistenza dello stato di crisi o insolvenza e dei requisiti dimensionali per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi;

inoltre sempre, sotto il menzionato profilo, occorre l'esistenza delle ulteriori condizioni a cui la legge subordina la protezione anticipata nella fase prodromica al deposito degli accordi di ristrutturazione, ovvero: a) la mancata fruizione di analogo beneficio per un tempo corrispondente al limite dei dodici mesi stabilito dall'art. 8 CCII, considerando all'uopo anche l'eventuale percorso di composizione negoziata precedentemente intrapreso; b) l'esistenza di trattative in corso con soggetti i cui crediti rappresentino almeno il sessanta per cento delle passività; c) l'idoneità della proposta di accordo, se accettata, a liberare risorse sufficienti ad assicurare il pagamento dei creditori non aderenti entro il termine di moratoria di cui all'art. 57 co. 3 CCII;

nella fattispecie in esame la sommaria valutazione degli atti processuali consente di ritenere verosimile la sussistenza delle condizioni di legge per l'accesso della debitrice alla procedura di omologa degli accordi di

ristrutturazione e per accordare alla stessa la protezione necessaria a condurre le trattative in corso;

sul piano dei requisiti dimensionali richiesti all'impresa non minore per l'accesso allo strumento in esame, essi sono chiaramente desumibili dalla documentazione contabile in atti ed in particolare dai bilanci regolarmente depositati presso la camera di commercio, dai quali si evince il superamento delle soglie fissate dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII,

parimenti evidente è lo stato di insolvenza in cui versa la , avendo assunto la situazione di squilibrio finanziario emergente dagli atti carattere di impotenza strutturale, superabile solo mediante dismissione degli *assets* immobiliari disponibili e la ristrutturazione del considerevole indebitamento verso il sistema bancario e verso l'Erario;

indice d'insolvenza è nel caso in esame la pendenza da alcuni anni di un'esecuzione forzata immobiliare che interessa una parte consistente del patrimonio della debitrice;

sussistono poi le ulteriori ragioni che fondano la tutela protettiva richiesta, ovvero la pendenza di trattative con creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento delle passività e l'idoneità della proposta ad assicurare, se accettata, l'integrale pagamenti dei creditori prevedibilmente non aderenti;

come già esposto, la , nella spiegata qualità, ha negato la propria disponibilità a trattare deducendo di essere titolare di crediti per dieci milioni circa ed ha altresì dubitato dell'esistenza di trattative in corso con creditori che rappresentino il *quorum* necessario per accedere all'omologa degli accordi di ristrutturazione;

le superiori contestazioni non risultano, allo stato, fondate e tali da escludere la concessione della tutela protettiva richiesta da \_\_\_\_\_;

non diversamente da quanto stabilito nel vigore della legge fallimentare dall'art. 186 bis co. 6 l.f., nell'attuale fase procedurale non si richiede la prova del già intervenuto perfezionamento degli accordi di ristrutturazione con i creditori, essendo la tutela anticipata appunto finalizzata a consentire un sereno svolgimento delle trattative ancora in corso al riparo da iniziative disordinate e pregiudizievoli di singoli creditori che possano compromettere l'adesione degli altri interessati (App. Ancona, 23/07/2012 sul *web*);

nel formulare il giudizio di "adeguatezza" delle trattative la decisione giudiziale è supportata dall'attestazione di un professionista indipendente che accerta non solo il coinvolgimento di tanti creditori che assicurino il raggiungimento della percentuale del sessanta per cento costituente la soglia minima di accesso allo strumento stabilita dall'art. 57 CCII, ma altresì l'idoneità della proposta in discussione, se accettata, ad assicurare la liberazione di flussi finanziari idonei a soddisfare creditori prevedibilmente non aderenti;

tale attestazione è stata resa nella fattispecie in esame dal professionista incaricato, \_\_\_\_\_, il quale ha provveduto anche, su richiesta del tribunale ed al fine di fornire più solidi elementi informativi al ceto creditorio, ad integrare il documento con la redazione di un embrionale piano finanziario;

la dichiarazione di non adesione della \_\_\_\_\_, fatta pervenire in data immediatamente successiva alla trasmissione della proposta e lo stesso giorno del deposito del presente ricorso (8/08/2023), non inficia

l'attendibilità dell'attestazione sopra richiamata, che resta meritevole di positiva valutazione nella presente sede processuale;

anzitutto, pur a voler considerare la percentuale del sessanta per cento dei crediti coinvolti nelle trattative quale condizione dell'azione e dunque necessariamente perdurante fino alla data della decisione, la prova di resistenza è nella specie superata, posto che il dichiarato rifiuto delle trattative da parte del creditore opponente incrementa la misura dei crediti estranei ad un valore prossimo ai 10,6 milioni di euro su una debitoria complessiva di 39,5 milioni di euro (con incidenza pari al 26,8 %), senza peraltro trascurare che la mancata costituzione di altri creditori per consistenti importi, pure destinatari della notifica del ricorso, assurge ad elemento di prova circa l'effettiva sussistenza della soglia minima di coinvolgimento dei creditori dedotta dalla ricorrente;

per quanto riguarda l'ulteriore elemento, invero neppure specificamente contestato, dell'idoneità della proposta a consentire il pagamento dei creditori che dovessero restare estranei, deve osservarsi che in questa fase processuale l'indagine non deve appuntarsi sulla fattibilità del piano finanziario prospettato, il quale, come già evidenziato, pur assurgendo ad importante elemento informativo volto a sostenere la credibilità delle conclusioni dell'attestatore – che sono scrutinabili dal giudice in termini sostanziali mediante opportuni elementi di riscontro (cfr. Trib. Ravenna 22 marzo 2021, sul *web*) - non è tuttavia vincolante, essendo sempre modificabile nel prosieguo delle trattative alla luce delle decisioni tempo per tempo assunte dal ceto creditorio;

va infatti rimarcato, perché rilevante in termini ermeneutici, che il giudizio di idoneità non ha per oggetto in questa fase “l’accordo” e il “piano”, come invece previsto dall’art. 57 CCII ai fini dell’omologa, bensì la proposta, che è sempre modificabile fino ad accettazione dei creditori e può essere dunque adeguata all’andamento delle trattative in corso, sicché essa non va tanto valutata in termini di prognosi del prevedibile raggiungimento di obiettivi già definitivamente delineati, bensì in termini di serietà ed attendibilità;

ebbene nel caso in esame l’attestazione del professionista indipendente appare congrua e logicamente argomentata, prevedendo essa la liberazione di risorse finanziarie immediate, per oltre dieci milioni di euro, attraverso la vendita di cespiti che sono tornati solo di recente nella piena disponibilità del debitore a seguito della revoca del sequestro penale su di essi gravante (v. decreto del Tribunale del Riesame di Avellino del 30/09/2022 in atti) e che sono in parte già oggetto di intese preliminari, come dimostrato dalla voce contabile “caparra per cessioni immobili da stornare alla vendita” per un valore di € 242.000,00;

venendo al requisito del *periculum in mora*, relativo all’opportunità di accordare la tutela protettiva e alla sua funzionalità rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto, esso impone di verificare:

a) in caso di procedure liquidatorie, che l’avvio o il prosieguo delle azioni esecutive dei creditori risulti in effetti incompatibile con il buon esito delle iniziative assunte dal debitore per la regolazione della crisi, determinando ad esempio, con riferimento a beni che saranno comunque ceduti, un depauperamento rispetto ai potenziali valori di realizzo; b) in caso di prospettata continuità, che le medesime iniziative comportino l’interruzione

dei flussi finanziari necessari al prosieguo dell'attività che si intende risanare se non addirittura la potenziale disgregazione del complesso aziendale;

pur non avendo l'istante preso precisa posizione sulla categoria a cui ascrivere l'a.d.r., l'esposizione delle attività da porre in essere per la ristrutturazione del debito ed il superamento dell'insolvenza fanno propendere per la sua natura liquidatoria, sicché l'opportunità della tutela protettiva risulta nella specie positivamente valutabile in considerazione delle prospettive di maggior realizzo che la ricorrente ritiene di poter conseguire dalla vendita dei cespiti al di fuori della sede esecutiva e mediante intese preliminari già in essere, nonché del rischio concreto che la prosecuzione dell'esecuzione forzata immobiliare o l'avvio di altre analoghe iniziative da parte di creditori non aderenti possa spingere gli altri potenziali interessati ad abbandonare le trattative in corso;

quanto alla durata delle misure, tenuto conto di quanto argomentato dal debitore circa l'esistenza di trattative già avanzate nonché allo scopo di consentire un controllo sul prosieguo del percorso già intrapreso, si ritiene opportuno concedere un termine pari a tre mesi;

sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese della presente fase tenuto conto della novità delle questioni affrontate e dell'oggettiva difficoltà finora incontrata dall'opponente nel recupero del credito vantato e già da tempo oggetto di recupero forzoso;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 55, comma 3, CCII;

**CONCEDE**

Le misure protettive consistenti nel divieto per i creditori citati nel presente giudizio di iniziare o perseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della

., fissandone la durata in tre mesi, dando atto che per il medesimo periodo le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano;

Dà atto che con la concessione delle misure si producono gli ulteriori effetti che derivano direttamente e automaticamente dall'accoglimento dell'istanza di protezione anticipata formulata dal debitore, quali l'inibitoria alla pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, le esenzioni previste dall'art. 64 co. 1 CCII ed il divieto per i contraenti di intraprendere le iniziative di cui all'art. 64 co. 3 CCII

#### **COMPENSA**

Integralmente fra le parti le spese di lite;

#### **DISPONE**

Che il debitore curi la trasmissione del presente decreto all'ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione.

Si comunichi al debitore e alle altre parti costituite.

Così deciso in Avellino, il 16 ottobre 2023

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Pasquale Russolillo

